

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Quaderni

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

Quaderni - 2026

UN METODO PER COMPRENDERE
IL CAMBIAMENTO.
VITTORIO SANTORO E L'EVOLUZIONE
DEL DIRITTO EUROPEO DELLA CRISI

Antonella Sciarrone Alibrandi

**Un metodo per comprendere il cambiamento.
Vittorio Santoro e l'evoluzione del diritto europeo della crisi**

Antonella Sciarrone Alibrandi

*Giudice della Corte Costituzionale,
Professoressa Ordinaria di Diritto dell'economia
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*

Sommario:

1. La ricerca come dialogo, esperienza e costruzione di relazioni in Vittorio Santoro
2. Verso un nuovo diritto europeo dell'insolvenza

1. La ricerca come dialogo, esperienza e costruzione di relazioni in Vittorio Santoro

Consentitemi innanzitutto di formulare alcune doverose scuse e qualche sentito ringraziamento.

Cominciando dalle scuse, desidero sinceramente scusarmi innanzitutto con l'Onorato, il carissimo amico e collega Vittorio Santoro, e poi con gli organizzatori di questo prestigioso convegno e, ancora, con tutti voi partecipanti, per non poter essere oggi fisicamente presente a Siena per un impegno internazionale assunto già molti mesi fa.

Venendo ai ringraziamenti, in primo luogo vorrei ringraziare di nuovo e pubblicamente Vittorio Santoro e gli organizzatori dell'iniziativa per avermi consentito di intervenire al convegno in un certo senso da remoto sia pure attraverso una modalità del tutto tradizionale, ovvero la lettura di un breve testo da parte di un'altra carissima amica e collega, Laura Ammannati, la quale pure ringrazio di cuore per essersi prestata a dare voce alle mie poche riflessioni.

Prenderò solo qualche minuto del vostro tempo anche perché, disattendendo una richiesta pervenutami solo pochi giorni fa dai valenti organizzatori delle iniziative celebrative, ho scelto di non focalizzare il mio intervento sul nuovo diritto della crisi (tema cui riserverò solo qualche cenno nella parte finale), bensì di offrire alcuni spunti che spero possano andare a completare e arricchire il ritratto scientifico e anche umano di Vittorio Santoro, che è già stato assai ben tratteggiato dai suoi numerosi allievi.

Desidero fare questo perché Vittorio è stato una presenza molto importante nel mio percorso di docente di Diritto dell'economia e, prima ancora, di giovane studiosa del diritto in generale. Fra la comunità scientifica del Diritto commerciale e del Diritto bancario dell'Università di Siena e quella dell'Università Cattolica – e penso in particolare al Prof. Portale e al Prof. Dolmetta – c'è sempre stato un legame molto forte e risalente nel tempo. Per i nostri maestri e per noi allora giovani allievi, Siena è stato un luogo dove si veniva volentieri, perché si trascorrevano intense giornate di studio ma anche spensierati momenti conviviali e di amicizia.

Già negli anni Ottanta a Siena era stato istituito il dottorato in Diritto e legislazione bancaria, fra i primi esistenti in Italia: un dottorato molto attivo anche nell'organizzazione di incontri e seminari sempre su temi di grande interesse e attualità. E proprio in occasione di uno di questi seminari conobbi per la prima volta Vittorio: non riesco a ricordare l'oggetto specifico del seminario (forse la moneta?), mentre ricordo molto nettamente l'incontro con Vittorio.

All'epoca lui insegnava Diritto bancario (e credo anche Diritto commerciale) nella Facoltà di Scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena. A margine del seminario al quale partecipai avendo la fortuna di fare la sua conoscenza, ebbi l'occasione di fare una lunga chiacchierata con lui su di un tema che appassionava molto entrambi. Mi riferisco al conto corrente bancario e all'atteggiarsi dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria per effetto

dell'interposizione della banca. In quegli anni, infatti, stavo trasformando in monografia la mia tesi di dottorato (proprio su quell'argomento) e fra gli autori con i quali mi ero confrontata "sulla carta" c'era Vittorio che nel 1992 aveva pubblicato un interessante volume sul conto corrente bancario nel *Commentario al Codice civile* diretto da Piero Schlesinger.

Come ho già detto, ricordo molto bene quell'incontro perché rimasi assai colpita dalla disponibilità, in termini di tempo e di attenzione, che un affermato professore ordinario mostrava nei confronti di una giovane ricercatrice mai conosciuta prima e neppure presentatagli da qualche autorevole collega.

Questo credo sia uno dei tratti della personalità di Vittorio che ho sempre ammirato parecchio e che è rimasto immutato negli anni: il saper mettere a proprio agio gli interlocutori, specie se giovani, grazie a un'innata apertura all'ascolto accompagnata da una vivace curiosità rispetto allo stato dell'arte delle ricerche altrui (pur se su temi lontani dai suoi principali interessi) e alla disponibilità al dialogo al fine di mettere alla prova la tenuta di soluzioni giuridiche nuove, anche formulando puntuali critiche sempre però nel pieno rispetto del lavoro altrui.

Dall'immediata comunanza di interessi emersa in quella prima, risalente conversazione in tema di pagamenti bancari ha preso avvio una collaborazione accademica e scientifica che si è protratta per decenni. Sul tema dei pagamenti (ma in seguito anche su quelli della crisi dei mercati finanziari e della *governance* dei mercati nell'Unione Europea) abbiamo condotto insieme ricerche nell'ambito di numerosi PRIN, anche con la preziosa collaborazione di autorevoli esponenti della Banca d'Italia. In questo contesto, ancora ricordo con viva emozione il convegno conclusivo del PRIN 2006 sulla "*Tutela dei consumatori e servizi di pagamento nel nuovo quadro normativo comunitario*", svoltosi nel 2009 proprio in Banca d'Italia nel "mitico" Salone delle Considerazioni Finali del Governatore.

La prolungata condivisione delle attività di ricerca che costituivano l'oggetto dei PRIN (nella conduzione dei quali Vittorio è sempre stato un vero maestro) mi ha portato a prenderlo a modello almeno sotto un paio di punti vista che desidero qui mettere in luce.

Innanzitutto, Vittorio ha sempre sentito molto forte il bisogno di non svolgere attività di ricerca puramente teorica. Le varie forme di collaborazione sviluppate nel tempo con Banca d'Italia e con altre Autorità di vigilanza nascono, infatti, da una duplice apprezzabilissima esigenza.

La prima ha a che fare con la piena comprensione del fenomeno economico della cui regolazione ci si intende occupare: comprensione non sempre facilissima, specie di fronte a fenomeni divenuti nel nostro settore via via più complessi, ma oltremodo indispensabile nella prospettiva di individuare soluzioni giuridiche davvero adeguate. A questa esigenza se ne aggiunge poi un'altra, che costituisce, in un certo senso, la naturale prosecuzione della prima: vale a dire la necessità di testare immediatamente "sul campo", mediante un confronto con i diversi attori del mercato, la tenuta di possibili nuovi modelli regolatori.

In questa medesima prospettiva, di proficua interazione fra ricerca scientifica e prassi operativa, Vittorio e io abbiamo vissuto e condiviso anche un'altra significativa esperienza che mi fa piacere rammentare oggi. Mi riferisco al coinvolgimento di entrambi, in qualità di membri, nel Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario a partire dal 2010 e, quindi, proprio nei primi anni di operatività di questo importante e, ai tempi, anche innovativo organismo. Quanti vivaci scambi di opinioni tra di noi a proposito di come decidere casi nuovi e delicati (molti dei quali ancora una volta connessi alla materia dei pagamenti bancari) È stata senz'altro un'esperienza molto costruttiva e proficua, che ricordo con grande piacere.

Una seconda caratteristica dello stile di Vittorio che ha sempre contraddistinto tutte le sue attività di ricerca (e che posso dire di avere cercato di imitare) attiene alla sua grande capacità di lavorare in rete anche in una proiezione internazionale. Pure questo indubitabile tratto del suo metodo di lavoro (confermato, del resto, dalla nutrita partecipazione al volume celebrativo e anche all'odierno convegno) credo sia meritevole di essere sottolineato oggi.

Anche per quanto concerne l'ambito accademico, nel senso più alto del termine, mi sento di dire, infatti, che viviamo purtroppo in un'epoca contrassegnata da un crescente individualismo: un'epoca in cui c'è sempre meno spazio e meno tempo per la costruzione di relazioni significative fra giovani e meno giovani, fra colleghi di diverse università e anche di diverse nazionalità. Tuttavia, di fronte alla complessità e anche alla drammaticità del periodo storico che stiamo attraversando a livello mondiale, sono convinta che, come professori, abbiamo una grande responsabilità nei confronti delle nuove generazioni e della società intera.

E, anche in questa prospettiva, penso che studiosi a tutto tondo, come Vittorio è sempre stato e continua ad essere, costituiscano figure esemplari da cui trarre ispirazione.

2. Verso un nuovo diritto europeo dell'insolvenza

Prima di concludere questo breve intervento, vorrei svolgere qualche breve cenno sul tema del diritto della crisi: tema che nella più recente fase dell'attività scientifica di Vittorio Santoro ha occupato e continua a occupare uno spazio predominante e che, del tutto condivisibilmente, ha portato i suoi allievi a renderlo oggetto del volume degli Scritti in onore e, sia pure in una prospettiva differente, anche di questo Convegno.

Non è difficile comprendere come mai il nuovo diritto della crisi abbia attratto in modo così forte e prolungato l'interesse scientifico di Vittorio. Credo si possa convenire, infatti, sul fatto che in questo ambito disciplinare sia in atto, su molteplici piani, una trasformazione davvero radicale.

A tacere dei profondi e ben noti mutamenti che hanno interessato l'ordinamento italiano, vorrei soffermarmi qui brevemente sul livello unionale,

ove la recente pubblicazione della dir. (UE) 2026/799 del 1° aprile 2026, già comunemente designata come seconda direttiva *Insolvency*, segna una nuova importante tappa nel processo di armonizzazione europea del diritto della crisi e dell'insolvenza.

Già a un primo sguardo risulta piuttosto evidente il netto cambio di approccio rispetto alla dir. (UE) 2019/1023, nota come direttiva *Insolvency*, considerabile a tutti gli effetti il primo atto di armonizzazione sostanziale in materia di crisi d'impresa. Con la direttiva del 2019, come è noto, il legislatore unionale era intervenuto in maniera vincolante sui quadri di ristrutturazione preventiva, sull'esdebitazione e sulle misure volte ad accrescere l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. La scelta era stata quella di prestare attenzione in particolare alla prevenzione della crisi e sul risanamento dell'impresa economicamente sostenibile, senza occuparsi, se non in via indiretta o marginale, degli istituti della liquidazione concorsuale in senso stretto.

La direttiva del 2026, invece, pur ponendosi nel solco del percorso già avviato, muta prospettiva e affronta alcuni nodi centrali della fase concorsuale propriamente detta: fra gli altri, la disciplina delle azioni revocatorie, il rintracciamento dei beni appartenenti alla massa, la procedura di *pre-pack*, il ruolo dell'autorità giudiziaria o amministrativa, gli obblighi degli amministratori, la conformazione degli organi rappresentativi dei creditori e gli strumenti di trasparenza informativa.

Mi sembra interessante evidenziare che, come emerge sin dai primi considerando, il legislatore unionale non ha inteso prendere in esame il diritto dell'insolvenza in modo isolato, bensì come elemento essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno e dell'unione dei mercati dei capitali, funzionamento che risulta ancora oggi ostacolato dalle permanenti differenze fra le legislazioni nazionali in materia. Ponendosi in questa prospettiva, la direttiva non mira quindi a costruire un codice europeo unitario dell'insolvenza, ma adotta una tecnica di armonizzazione minima e mirata, tramite l'introduzione di prescrizioni minime in quei settori delle procedure di insolvenza che più incidono sulla loro efficienza e durata, soprattutto nei casi transfrontalieri.

E forse proprio per via di questo stretto collegamento sin dall'origine con la *Capital Markets Union* e per il metodo "minimalista" prescelto, la dir. (UE) 2026/799 è riuscita a tagliare il traguardo in un contesto geopolitico non dei più favorevoli e nonostante il fatto che il testo comunque incida su ambiti nei quali le differenze sistematiche tra ordinamenti sono sempre state assai rilevanti.

A titolo di esempio, basta pensare alla disciplina delle azioni revocatorie di cui al Titolo II della direttiva, costituita da un nucleo di norme minime armonizzate volto a consentire la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia degli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori. Senza entrare nel dettaglio della normativa, già da uno sguardo d'insieme emerge, infatti, la netta tendenza della direttiva a prediligere non tanto la qualificazione formale dell'atto, quanto il suo effetto economico e il pregiudizio da esso prodotto all'interesse collettivo dei creditori. In questo senso, si assiste a una sorta di oggettivazione della

revocatoria, assumendo valore decisivo, rispetto ad altri elementi di natura soggettiva (*in primis*, l'intento delle parti), l'idoneità dell'atto a incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale e, quindi, sul valore recuperabile nell'interesse della massa dei creditori.

Una scelta europea di tal fatta sembra destinata, in fase di recepimento, ad avere ricadute non marginali sulla disciplina nazionale delle azioni revocatorie concorsuali, di recente ridisegnata dagli artt. 163 ss. c.c.i.i., ma sempre secondo un approccio piuttosto tradizionale basato sulla descrizione di categorie tipiche di atti, di periodi sospetti predeterminati in modo fisso e sul ruolo centrale attribuito alla pronuncia giudiziale di inefficacia.

In questo senso, come è già stato messo in luce dai primi commentatori, tutte da verificare saranno le modalità di incidenza di una direttiva che sembra accogliere un'impostazione molto più sostanzialistica della revocatoria, all'interno di una logica funzionale che guarda all'effetto economico dell'operazione piuttosto che alla sua struttura negoziale. Non è da escludersi, infatti, che la nuova disciplina europea possa condurre a un ripensamento complessivo della revocatoria attribuendole sempre più il ruolo di strumento ordinario di ricomposizione dell'equilibrio concorsuale leso.

Di fronte alla possibilità di trasformazioni tanto significative del diritto domestico della crisi conseguenti alla recente evoluzione unionale, vorrei chiudere rivolgendo all'Onorato l'invito di continuare a aiutarci, come sempre ha fatto, a trovare le giuste chiavi di lettura del rapporto fra diritto europeo e diritto italiano, nel segno del progressivo avvicinamento dei diritti nazionali della crisi e dell'insolvenza al fine di consentire il corretto funzionamento del mercato interno e un'ampia politica di integrazione dei mercati.